

ATTO COSTITUTIVO della società
"MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro, del mese di gennaio, in Ancona, nella Residenza Municipale in Piazza Ventiquattro Maggio n. 1.

il 24.1.2014

Avanti a me, dr. PIETRO CIARLETTA, Notaio in Osimo, con studio alla Via San Gennaro n. 28, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ancona,

SONO PRESENTI:

- CALABRESE Paola, nata ad Ancona il giorno 13 aprile 1956, domiciliata per la carica in Ancona, ove appresso, in qualità di dirigente Area Servizi ai cittadini del "**COMUNE DI ANCONA**", con sede in Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, codice fiscale 00351040423, giusta decreto Commissario Straordinario 22/2013, come tale legale rappresentante in virtù del combinato disposto dell'art. 107, comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'art. 28 dello Statuto Comunale, e dell'art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti, in attuazione dell'atto del Consiglio Comunale n. 1 del 21 gennaio 2014 e della successiva delibera della Giunta Comunale n. 27 del 22 gennaio 2014, dichiarata immediatamente esecutiva;

- BUCCI Guido, nato a Senigallia il giorno 17 luglio 1941, residente in Ancona, Via Montegrappa n. 40, codice fiscale BCC GDU 41L17 I608K, in proprio e nella qualità di Commissario straordinario e legale rappresentante della fondazione denominata "**LE CITTA' DEL TEATRO**", con sede in Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Marche al n.22 in data 3 agosto 2001, codice fiscale 93076930424, (Numero REA: AN-154499 - R.I. Ancona), tale nominato con Delibera della Giunta Regionale in data 25 febbraio 2013, n. 250, e come tale in nome e per conto della fondazione stessa, in forza di determina dello stesso Commissario straordinario in data 23 gennaio 2014, n. 6;

- MANCINELLI Valeria, nata ad Ancona il giorno 13 marzo 1955, domiciliata per la carica in Ancona, ove appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della fondazione denominata "**TEATRO DELLE MUSE**", con sede in Ancona, Via Loggia n. 1/D, codice fiscale 93093900426, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Ancona al n. 37, e come tale in nome e per conto della fondazione stessa, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione in data 22 gennaio 2014;

- CARNEVALI Daniele, nato a Ancona il giorno 22 agosto 1973, residente in Polverigi Via Marconi 42/H, codice fiscale CRN DNL 73M22 A271D, in proprio nonchè in qualità di Vice Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della associazione denominata **"INTEATRO - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA TEATRALE"**, con sede in Polverigi, Via Marconi n. 75, codice fiscale 93005480426, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Regione Marche al n. 13 in data 18 luglio 2001, e come tale in nome e per conto della associazione stessa, in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2014; tutti enti costituiti in Italia.

E' altresì presente:

- Nicolini Gabriella, nata ad Ancona il giorno 11 gennaio 1954, residente in Ancona, Frazione Sappanico n. 88/I, c.f. NCL GRL 54A51 A271I.

al solo scopo di accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in previsione di quanto di seguito meglio precisato.

Detti componenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO I: Tra il "COMUNE DI ANCONA", la fondazione "LE CITTÀ DEL TEATRO", la fondazione "TEATRO DELLE MUSE" e l'associazione "INTEATRO - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA TEATRALE", è costituita una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale **"MARCHE TEATRO - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, avente sede in Ancona.

Ai soli fini dell'art. 111-ter, disp. att. cod. civ., le parti dichiarano:

- che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Via Loggia n. 1/D.

- che l'indirizzo della sede secondaria, in Comune di Polverigi, è il seguente: Via Marconi n. 75.

Viene designato come preposto alla sede secondaria, il componente Carnevali Daniele, sopra generalizzato.

ARTICOLO II: La società ha scopo consortile e non lucrativo, e, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 cod. civ., ha per oggetto le seguenti attività:

- contribuire, a livello nazionale ed internazionale, alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo;

- sostenere e diffondere i valori del teatro nazionale d'arte e di tradizione con l'adozione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione, ospitalità e presenza in contesti sociali rilevanti;

- diffondere e promuovere, con tutte le iniziative opportune, la conoscenza dei nuovi aspetti del teatro a livello nazionale e internazionale nelle sue molteplici forme, con speciale riferimento alle esperienze di ricerca e di rinnovamento del linguaggio teatrale e della drammaturgia contemporanea;

- svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, curare la diffusione e la distribuzione dei propri allestimenti sul territorio regionale, nazionale ed estero;
- valorizzare, sostenere e promuovere sia il repertorio classico che la drammaturgia contemporanea ed europea;
- favorire la qualità artistica ed il costante rinnovamento dell'offerta teatrale italiana, promuovendo l'innovazione, l'utilizzo di nuove tecnologie, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, i nuovi linguaggi teatrali propri di ambiti e culture diverse, con particolare attenzione alla contemporaneità;
- sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione e ospitalità in collaborazione con qualificati organismi esteri;
- mantenere contatti permanenti con i soggetti teatrali, italiani e stranieri, sviluppando attività di rete al fine di contribuire attivamente allo sviluppo e alla più ampia diffusione della cultura teatrale italiana e internazionale;
- assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi sul territorio regionale nei quali programmare direttamente le proprie produzioni e gli spettacoli prodotti da organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale e artistico;
- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura teatrale e dello spettacolo con particolare riguardo alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite;
- ampliare le potenzialità del mercato teatrale e dello spettacolo, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attività di spettacolo e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale nelle Marche;
- promuovere nella propria sede e sul territorio regionale progetti di informazione, promozione e formazione del pubblico anche attraverso iniziative tese ad accrescere la conoscenza del teatro e dello spettacolo con la promozione di incontri, attività editoriali, rapporti con il mondo scolastico, collaborazioni con Università e enti o istituti operanti nel settore teatrale;
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo; valorizzare i nuovi talenti e favorire il ricambio generazionale attraverso l'impiego di giovani attori e tecnici nell'ambito del nucleo artistico - tecnico - organizzativo stabile;
- promuovere, sostenere, organizzare manifestazioni, incontri, festival, e qualunque altra iniziativa con particolare riferimento a quelle già svolte dai soci, anche al fine di non disperdere prerogative ed attività già affermate;
- perseguire un'attività che conduca al più ampio coinvolgi-

mento di tutti i Comuni e Provincie, nonché della Regione Marche, quale ente programmatore e promotore di carattere generale;

- promuovere il recupero, strutturale e culturale, delle infrastrutture marchigiane adibite allo spettacolo, anche provvedendo ad elaborare circuiti di manifestazioni a carattere regionale, onde favorire, tra l'altro, una qualificata ed agevole partecipazione del pubblico alle rappresentazioni medesime;

- gestire direttamente o in convenzione con terzi ogni attività accessoria anche a carattere commerciale utile ad ampliare e migliorare i servizi offerti agli utenti;

- partecipare a bandi emanati da enti nazionali e internazionali, pubblici e privati, finalizzati agli scopi statutari.

La società non può contrarre mutui a medio/lungo termine, salvo che si tratti di mutui agevolati in base a legge nazionale o regionale, riservati a particolari categorie di operatori. In questo caso l'operazione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione previa autorizzazione dell'assemblea. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

ARTICOLO III: Il capitale sociale è di Euro 30.000 (trentamila), diviso in quote ai sensi di legge e viene sottoscritto in denaro dai soci nelle seguenti misure:

1) - "COMUNE DI ANCONA" per una quota di partecipazione di nominali Euro 10.000 (diecimila);

2) - fondazione "LE CITTA' DEL TEATRO" per una quota di partecipazione di nominali Euro 8.500 (ottomilacinquecento);

3) - fondazione "TEATRO DELLE MUSE" per una quota di partecipazione di nominali Euro 8.500 (ottomilacinquecento);

4) - associazione "INTEATRO - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA TEATRALE" per una quota di partecipazione di nominali Euro 3.000 (tremila).

Si danno reciprocamente atto i componenti che, dell'intero capitale sottoscritto, vengono versate le seguenti somme mediante i seguenti assegni circolari non trasferibili emessi all'ordine della società "MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA":

- la fondazione "LE CITTA' DEL TEATRO", come sopra rappresentata, versa Euro 2.125 (duemilacentocinque), pari al 25% (venticinque per cento) della quota dalla medesima sottoscritta, mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso in data 23 gennaio 2014 da "UNICREDIT SPA" filiale di Ancona - Piazza della Repubblica, contraddistinto dal n. "B 7.317.576.027-08";

- la fondazione "TEATRO DELLE MUSE", come sopra rappresenta-

ta, versa Euro 8.500 (ottomilacinquecento), pari all'intera quota dalla medesima sottoscritta, mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso in data odierna da Banca Popolare di Ancona S.p.A. - 255 Ancona contraddistinto dal n. 4200278262-11;

- l'associazione "INTEATRO - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA TEATRALE", come sopra rappresentata, versa Euro 750 (settecentocinquanta), pari al 25% (venticinque per cento) della quota dalla medesima sottoscritta, mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso in data 23 gennaio 2014 da "Banca di Ancona - Credito Cooperativo Soc. Coop" - Polverigi contraddistinto dal n. 4031244612-05.

La fondazione "TEATRO DELLE MUSE", con il consenso degli altri soci, per il tempo necessario al perfezionamento dell'intero versamento della quota sottoscritta dal "Comune di Ancona", dichiara di imputare parte di quanto versato, e precisamente Euro 2.500 (duemilacinquecento) a liberazione del 25% (venticinque per cento) della quota di capitale, del valore di nominali Euro 10.000 (diecimila) sottoscritta dal "COMUNE DI ANCONA".

Per effetto dei versamenti così effettuati, le quote di capitale sociale sottoscritte da ciascun socio risultano versate nelle misure che seguono:

- 1) - il "COMUNE DI ANCONA" è titolare della quota di partecipazione di nominali Euro 10.000 (diecimila) versata per Euro 2.500 (duemilacinquecento);
- 2) - la fondazione "LE CITTA' DEL TEATRO" è titolare della quota di partecipazione di nominali Euro 8.500 (ottomilacinquecento) versata per Euro 2.125 (duemilacentocinquante);
- 3) - la fondazione "TEATRO DELLE MUSE" è titolare della quota di partecipazione di nominali Euro 8.500 (ottomilacinquecento), versata per Euro 6.000 (seimila);
- 4) - l'associazione "INTEATRO - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA TEATRALE" è titolare della quota di partecipazione di nominali Euro 3.000 (tremila), versata per Euro 750 (settecentocinquanta).

Sarà cura dell'organo amministrativo nominato procedere al richiamo integrale dei decimi non versati da parte dei singoli soci, fissando un congruo termine ed a depositare presso il competente R.I. la corrispondente comunicazione di integrale versamento del capitale sottoscritto, in ragione delle quote innanzi indicate.

ARTICOLO IV: La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, che durerà in carica per tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e che viene nominato - secondo statuto - nelle persone di:

- Nicolini Gabriella, sopra generalizzata, nominata dal "CO-

MUNE DI ANCONA"

- MARASCA Paolo, nato ad Ancona il 25 dicembre 1967, residente in Ancona, Via Fabriano n. 4, c.f. MRS PLA 67T25 A271Z, nominato dal "COMUNE DI ANCONA"

- Bucci Guido, sopra generalizzato, nominato dalla fondazione "LE CITTA' DEL TEATRO";

- PIETRUCCI Franco nato ad Ancona il 17 settembre 1942, residente in Ancona, Via della Pergola n. 18, c.f. PTR FNC 42P17 A271X nominato dalla fondazione "TEATRO DELLE MUSE"

- Carnevali Daniele, sopra generalizzato, nominato dall'associazione "INTEATRO - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA RICERCA TEATRALE" con la citata delibera del Consiglio Direttivo in data 21 gennaio 2014.

Il socio "Comune di Ancona" nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione la comparente NICOLINI Gabriella quest'ultima, nonchè i comparenti Bucci Guido e Carnevali Daniele, dichiarano di accettare la carica loro conferita e dichiarano che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità ad amministratore di società.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara di ricevere gli assegni circolari descritti al precedente art. 3 e rilascia quietanza ai soci dei versamenti sopra effettuati.

ARTICOLO V: A far parte del Collegio Sindacale per i primi tre esercizi vengono nominati i signori:

- SCOPONI Luigi, nato ad Ancona il 13 settembre 1956, Presidente, iscritto nel registro dei revisori contabili;

- DE BENEDETTO Francesco, nato a Caprino Veronese il 18 marzo 1956, sindaco effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili;

- ABBONDANZIERI Alessandro, nato a Chiaravalle il 17 febbraio 1977, sindaco effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili;

- FABRETTI Paolo, nato ad Ancona il 29 marzo 1969, sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili;

- SARACINI Massimo, nato ad Ancona il 20 luglio 1971, sindaco supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili.

La retribuzione dei componenti effettivi del collegio sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio viene fissata in complessivi Euro 33.000 (trentatremila) dei quali Euro 5.000 (cinquemila) annui spetteranno al presidente ed Euro 3.000 (tremila) annui a ciascuno dei due sindaci effettivi.

Il collegio sindacale così nominato eserciterà anche la funzione di revisione legale dei conti.

ARTICOLO VI: Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2014 (trentuno dicembre duemilaquattordici).

ARTICOLO VII: Le norme relative al funzionamento della so-

cietà, comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, sono stabilite nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", che le parti dichiarano di ben conoscere per averlo elaborato di comune accordo e per tale motivo mi dispensano dal darne lettura.

ARTICOLO VIII: Tutte le spese relative alla costituzione della società, il cui importo ammonta, come dichiarano i componenti ad approssimativi Euro 2.000 (duemila) sono a carico della società e dei componenti in solido tra loro.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono e firmano a margine del foglio intermedio, unitamente all'allegato "A", essendo le ore dieci e minuti venti.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano su due fogli per facciate sei oltre la presente.

F.to: Paola Calabrese n.q. - Guido Bucci in proprio e n.q. - Valeria Mancinelli n.q. - Carnevali Daniele in proprio e n.q. - Gabriella Nicolini - Pietro Ciarletta Notaio (segue impronta sigillo).

Allegato "A" Rep. n. 17314/9296

S T A T U T O

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e segg. del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata: **"MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.

2. La società opera secondo il modello c.d. "in house providing".

Art. 2 - OGGETTO

1. La società ha scopo consortile e non lucrativo, e, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 cod. civ., ha per oggetto le seguenti attività:

- contribuire, a livello nazionale ed internazionale, alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo;
- sostenere e diffondere i valori del teatro nazionale d'arte e di tradizione con l'adozione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione, ospitalità e presenza in contesti sociali rilevanti;
- diffondere e promuovere, con tutte le iniziative opportune, la conoscenza dei nuovi aspetti del teatro a livello nazionale e internazionale nelle sue molteplici forme, con speciale riferimento alle esperienze di ricerca e di rinnovamento del linguaggio teatrale e della drammaturgia contemporanea;
- svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, curare la diffusione e la distribuzione dei propri allestimenti sul territorio regionale, nazionale ed estero;

- valorizzare, sostenere e promuovere sia il repertorio classico che la drammaturgia contemporanea ed europea;
- favorire la qualità artistica ed il costante rinnovamento dell'offerta teatrale italiana, promuovendo l'innovazione, l'utilizzo di nuove tecnologie, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, i nuovi linguaggi teatrali propri di ambiti e culture diverse, con particolare attenzione alla contemporaneità;
- sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione e ospitalità in collaborazione con qualificati organismi esteri;
- mantenere contatti permanenti con i soggetti teatrali, italiani e stranieri, sviluppando attività di rete al fine di contribuire attivamente allo sviluppo e alla più ampia diffusione della cultura teatrale italiana e internazionale;
- assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi sul territorio regionale nei quali programmare direttamente le proprie produzioni e gli spettacoli prodotti da organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale e artistico;
- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura teatrale e dello spettacolo con particolare riguardo alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite;
- ampliare le potenzialità del mercato teatrale e dello spettacolo, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attività di spettacolo e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale nelle Marche;
- promuovere nella propria sede e sul territorio regionale progetti di informazione, promozione e formazione del pubblico anche attraverso iniziative tese ad accrescere la conoscenza del teatro e dello spettacolo con la promozione di incontri, attività editoriali, rapporti con il mondo scolastico, collaborazioni con Università e enti o istituti operanti nel settore teatrale;
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo; valorizzare i nuovi talenti e favorire il ricambio generazionale attraverso l'impiego di giovani attori e tecnici nell'ambito del nucleo artistico - tecnico - organizzativo stabile;
- promuovere, sostenere, organizzare manifestazioni, incontri, festival, e qualunque altra iniziativa con particolare riferimento a quelle già svolte dai soci, anche al fine di non disperdere prerogative ed attività già affermate;
- perseguire un'attività che conduca al più ampio coinvolgimento di tutti i Comuni e Provincie, nonchè della Regione Marche, quale ente programmatore e promotore di carattere generale;
- promuovere il recupero, strutturale e culturale, delle in-

infrastrutture marchigiane adibite allo spettacolo, anche provvedendo ad elaborare circuiti di manifestazioni a carattere regionale, onde favorire, tra l'altro, una qualificata ed agevole partecipazione del pubblico alle rappresentazioni medesime;

- gestire direttamente o in convenzione con terzi ogni attività accessoria anche a carattere commerciale utile ad ampliare e migliorare i servizi offerti agli utenti;

- partecipare a bandi emanati da enti nazionali e internazionali, pubblici e privati, finalizzati agli scopi statutari.

2. La società non può contrarre mutui a medio/lungo termine, salvo che si tratti di mutui agevolati in base a legge nazionale o regionale, riservati a particolari categorie di operatori. In questo caso l'operazione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione previa autorizzazione dell'assemblea.

3. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 3 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di Ancona.

2. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.

3. La società ha una sede secondaria nel Comune di Polverigi.

Art. 4 - DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge, e può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

1. In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, ai fini dell'efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti della società, occorre che sia manifestato il gradimento del nuovo socio con deliberazione dei soci, salvo il diritto di recesso del socio, con le modalità di cui al successivo art. 7.

2. L'assemblea nel concedere o negare il gradimento dovrà tenere conto dell'incidenza che l'ingresso del nuovo socio potrà avere sul funzionamento della società consortile.

3. I trasferimenti delle partecipazioni sociali effettuati senza osservare gli adempimenti previsti dal presente articolo non producono effetti nei confronti della società, ancorchè sia stato effettuato il deposito presso l'ufficio del

registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470 del codice civile.

4. Restano comunque ferme le disposizioni legislative in materia di evidenza pubblica per la scelta di eventuali soci privati.

Art. 7 - RECESSO

1. Il recesso è ammesso per le cause espressamente previste dalla legge e non derogabili dall'autonomia privata.

2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente 5. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino, l'acquisto può avvenire anche per quote non proporzionali, o in favore solo di alcuni dei soci.

6. La cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dal legale rappresentante della società, con facoltà di contrarre con sé medesimo, ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

7. Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

8. L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso, determinato d'accordo tra le parti, o, in caso di disaccordo, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, qualora non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso utilizzando riserve disponibili, o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente

riduzione del capitale in conformità all'art. 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

9. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 8 - ESCLUSIONE

1. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'art. 2466 cod. civ. può avere luogo:

- a) per scioglimento e liquidazione;
- b) per l'insorgere di procedure concorsuali;
- c) per gravi inadempimenti delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento interno.

2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota del socio da escludere.

3. La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione

5. Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

6. Qualora non si possa procedere alla liquidazione della quota del socio escluso, l'esclusione sarà priva di effetto.

Art. 9 - DECISIONI DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonchè sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

3. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

4. L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano.

5. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci.

In alternativa alla raccomandata postale sono ammessi la raccomandata "a mano", nonchè il telefax e il messaggio di posta

elettronica certificata inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, o all'indirizzo di posta elettronica certificata notificato alla società.

6. Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

7. L'assemblea deve essere convocata:

a. per l'approvazione del budget economico e finanziario con valenza autorizzativa della spesa, che deve essere necessariamente in pareggio, nei termini previsti dalle disposizioni regolamentari dei soci; si specifica che la mancata autorizzazione di ogni spesa comporta responsabilità per gli organi societari e/o per gli organi di controllo;

b. per l'approvazione del bilancio, entro il termine previsto dalla legge.

8. Ogni previsione di entrata deve essere supportata da formale comunicazione da parte dei soci eventualmente corredata dagli atti di impegno di spesa.

9. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge e del presente statuto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

10. Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio scelto dallo stesso consiglio di amministrazione o dal presidente.

12. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo l'assemblea si potrà riunire in seconda convocazione, che non si potrà tenere nello stesso giorno della prima. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

13. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

14. L'Assemblea si obbliga a recepire le disposizioni che il Comune di Ancona e eventuali altri enti pubblici territoriali

che assumeranno la veste di soci emaneranno in materia di governance e controllo.

Art. 10 - AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

2. Il Comune di Ancona ha diritto di nominare due componenti. La Fondazione Le città del Teatro ha diritto di nominare un componente.

La Fondazione Teatro delle Muse ha diritto di nominare un componente.

L'associazione INTEATRO ha diritto di nominare un componente.

3. Il Comune di Ancona ha altresì il diritto di nominare il presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti il consiglio come sopra nominati.

4. In caso di inerzia da parte di un socio che ha diritto di procedere alla nomina, decorsi trenta giorni, la nomina dell'amministratore sarà fatta dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione sarà comunque validamente costituito, ancorchè incompleto, quando siano stati nominati almeno tre amministratori.

In caso di inerzia da parte del Comune di Ancona nell'esercizio del diritto di nominare il presidente del consiglio di amministrazione, decorsi trenta giorni, la nomina del presidente sarà fatta dal consiglio di amministrazione. In attesa della nomina del presidente, le sue funzioni saranno svolte dal vice presidente. Il presidente nominato dal consiglio di amministrazione nell'inerzia del Comune di Ancona, scadrà con l'accettazione della carica del presidente nominato dal Comune di Ancona.

5. L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi.

6. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragione del loro ufficio, escluso qualsiasi compenso.

7. Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

8. Gli amministratori nominati dai soci sono revocabili dai soci che li hanno nominati, in qualunque tempo anche in assenza di giusta causa, senza il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni verso il socio revocante.

9. Qualora il socio trasferisca la propria partecipazione sociale a qualunque titolo, il diritto di nomina di cui al precedente punto 2. si estinguerà e non passerà pertanto ai suoi aventi causa. L'amministratore a suo tempo nominato dal socio rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato, ma nel caso che sia necessario sostituirlo la sua revoca e la nomina del nuovo amministratore saranno effettuate secondo le regole generali, con decisione dei soci.

10. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto so-

ziale essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. In relazione alla attività di eventuale assunzione di mutui agevolati si fa espresso rinvio a quanto previsto dal precedente art.2, comma 2.

11. Il consiglio redige ed approva, con cadenza indicata dai soci, report sulla situazione finanziaria e patrimoniale da trasmettere agli stessi.

12. Il Consiglio redige e/o rende conformi i propri regolamenti alle disposizioni dettate dai soci e da disposizioni normative.

13. L'organo amministrativo nomina il direttore ed ha pure facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

14. Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio elegge tra i suoi componenti il vice presidente, che eserciterà le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo, nomina un segretario anche estraneo al consiglio e può anche nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri;

b) se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;

c) il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti;

d) il consiglio viene convocato dal presidente mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere e, se nominati, a ciascun sindaco effettivo o al sindaco unico, e in caso di urgenza con telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica certificata inviati, almeno tre giorni prima, all'indirizzo postale, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata notificato alla società.

In mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi o il sindaco unico;

e) per la validità delle deliberazioni del consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;

f) il segretario redige il verbale delle deliberazioni del consiglio, e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) è ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione

che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e al o ai consiglieri delegati, con firma tra loro disgiunta, salvo che il consiglio non abbia diversamente deliberato.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La società nomina un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. La nomina dell'organo di controllo e revisione è obbligatoria.

3. L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile.

4. La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

5. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Art. 13 - DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di curricula attestanti comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse del Consorzio previa pubblicazione dell'avviso di conferimento.

2. All'atto della nomina il consiglio di amministrazione determina la natura, il compenso e la durata del rapporto.

3. Il Direttore opera in esclusività per il Consorzio e quindi con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del Teatro.

4. Il Direttore svolge attività di definizione, programmazione e coordinamento delle manifestazioni teatrali e culturali

ordinarie e straordinarie ed attività collegate (produzione, distribuzione e ospitalità), entro i limiti di budget annualmente deliberati dal consiglio di amministrazione e formalmente comunicati.

5. Il Direttore predispone il programma artistico del Consorzio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione.

6. Il Direttore può delegare parte dei compiti artistici, dei compiti organizzativi o dei compiti amministrativi di sua competenza a persone in possesso dei requisiti artistici, tecnici o amministrativi necessari all'espletamento di dette funzioni.

7. Il Direttore svolge il suo incarico in stretta coordinazione con il presidente del consiglio di amministrazione e risponde del proprio operato al consiglio di amministrazione.

8. Il Direttore ha le seguenti funzioni:

a) predispone la bozza di bilancio preventivo annuale in cui sono formulate tutte le previsioni di costi e ricavi attinenti le attività istituzionali del consorzio, per l'esame e l'approvazione del consiglio;

b) propone l'assunzione del personale sulla base dell'organizzazione funzionale approvata dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle procedure assunzionali e dei limiti e vincoli di legge;

c) attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative ai rapporti con i consorziati, attinenti al proprio incarico;

d) predispone, per l'approvazione del consiglio di amministrazione, convenzioni ed atti con terzi utili alla realizzazione delle attività del consorzio;

e) predispone i contratti con attori, tecnici, collaboratori teatrali, autori, traduttori, scenografi, musicisti e quanti siano chiamati a collaborare nella realizzazione degli spettacoli prodotti dal consorzio, nonché con i collaboratori delle attività formative e culturali, e ne informa periodicamente il consiglio di amministrazione;

f) predispone la bozza del bilancio consuntivo per l'esame del consiglio di amministrazione;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione, esegue le deliberazioni dello stesso e sovrintende all'esercizio delle attività.

Art. 14 - BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio ai sensi di legge.

2. Il bilancio può prevedere perdite economiche e/o disavanzi finanziari solo se causate da situazioni riconducibili ad imprevedibili fatti di gestione.

3. Dagli utili risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma non inferiore al cinque per cento destinata a riser-

va legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale. Il residuo, con deliberazione dell'assemblea, sarà attribuito a riserva straordinaria o ristornato ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

4. E' vietata la distribuzione di utili ai soci.

5. Le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della società.

Art. 15 - SCIoglimento

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 16 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge sulle società a responsabilità limitata, integrate dalle disposizioni sui consorzi con attività esterna.

F.to: Paola Calabrese n.q. - Guido Bucci in proprio e n.q. - Valeria Mancinelli n.q. - Carnevali Daniele in proprio e n.q. - Gabriella Nicolini - Pietro Ciarletta Notaio (segue impronta sigillo).